



Patrimonio
Mondiale
U.N.E.S.CO.



Città di Pienza



Patrimonio Mondiale
U.N.E.S.CO.
CENTRO STORICO

1996-2016

XX ANNIVERSARIO
PIENZA PATRIMONIO
MONDIALE UNESCO

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. del

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile.....	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	4
Articolo 5 – Autorizzazioni.....	4
Articolo 6 - Anticipata rimozione.....	5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	5
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	5
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	5
Articolo 10 – Presupposto del canone.....	6
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	6
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....	6
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio.....	6
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	7
Articolo 15 – Dichiarazione.....	7
Articolo 16 - Pagamento del canone.....	8
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione.....	8
Articolo 18 - Accertamento.....	8
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	9
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari.....	9
Articolo 21 – Riduzioni.....	9
Articolo 22 - Esenzioni.....	10
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	11
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	11
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	11
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette.....	11
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni.....	11
Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....	12
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo.....	12
Articolo 29 - Riduzione del diritto.....	12
Articolo 30 - Esenzione dal diritto.....	12
Articolo 31 - Pagamento del diritto.....	13
Articolo 32 - Norme di rinvio.....	13
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	13
Articolo 33 – Disposizioni generali.....	13
Articolo 34 - Funzionario Responsabile.....	13
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni.....	13
Articolo 35 bis - Occupazioni in aree e/o parcheggi pubblici.....	13
Articolo 36 - Occupazioni abusive.....	14
Articolo 37 - Domanda di occupazione.....	14
Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione.....	15
Articolo 39 - Obblighi del concessionario.....	16
Articolo 40 - Durata dell’occupazione.....	16
Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	16

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	16
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	17
Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	17
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	17
Articolo 46 - Classificazione delle strade.....	17
Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	18
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone.....	19
Articolo 48 bis - Occupazione di suolo nei centri storici.....	19
Articolo 48 ter - Ripari esterni nei centri storici.....	19
Articolo 48 quater - Occupazione del suolo pubblico con l'utilizzo di fioriere nei centri storici.....	20
Articolo 48 quinquies - Delimitazione dell'area di suolo pubblico, concessa agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, tramite punzonatura con termini in ottone (chiodi).....	21
Articolo 48 sexies - Occupazione di spazi ed aree pubbliche in presenza di riprese filmate, fotografiche e simili.....	21
Articolo 49 - Passi carrabili.....	21
Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	22
Articolo 51 - Soggetto passivo.....	23
Articolo 52 - Agevolazioni.....	23
Articolo 53 - Esenzioni.....	23
Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	24
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	25
Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva.....	25
Articolo 57 - Rimborsi.....	25
Articolo 58 - Sanzioni.....	25
Articolo 59 - Attività di recupero.....	26
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	26
Articolo 60 – Disposizioni generali.....	26
Articolo 61 - Funzionario Responsabile.....	26
Articolo 62 - Domanda di occupazione.....	26
Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	26
Articolo 64 - Classificazione delle strade.....	27
Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	27
Articolo 66 - Occupazioni abusive.....	27
Articolo 67 - Soggetto passivo.....	27
Articolo 68 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	28
Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva.....	28
Articolo 70 - Rimborsi.....	28
Articolo 71 - Sanzioni.....	28
Articolo 72 - Attività di recupero.....	29
Articolo 73 – Disposizioni trasitorie e finali.....	29
Allegato I.....	29

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni, contenute nei regolamenti comunali, specificamente normate dal presente regolamento, non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite dalla Giunta Comunale al Responsabile del servizio competente.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dall'Allegato 1 che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5– Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio all'Allegato 1.

Articolo 6- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.
4. L'installazione nei centri storici del capoluogo e frazioni è soggetta alle autorizzazioni previste dalle norme urbanistiche vigenti.

Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Municipale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10– Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13– Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell’esercizio o la sua attività, l’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d’esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell’esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull’arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;
 - e) valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15- Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all’Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell’inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l’ente procede al conguaglio tra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il termine, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16- Pagamento del canone

1. Il pagamento deve rispettare le prescrizioni di cui all'art. 2-bis del dl n. 193 del 2016.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 18- Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi di legge.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle entrate.

Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 10 punti percentuali.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari a quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 10 punti percentuali.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 30 punti percentuali.

Articolo 21- Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.

3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 22- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal presente regolamento.

Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Pienza costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27- Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 29- Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 30- Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Pienza e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31- Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, tenendo conto delle prescrizioni contenute nell'art. 2-bis, del dl n. 193 del 2016.

Articolo 32- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite dalla Giunta comunale al Responsabile del servizio competente.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. Il responsabile organizza l'anagrafe dei provvedimenti di concessione e/o autorizzazione oggetto del presente regolamento, indicandone le prescrizioni e le date di scadenza.

Articolo 35- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
 - c) Si considerano comunque temporanee le occupazioni riferite a lavori edili.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 35 bis - Occupazioni in aree e/o parcheggi pubblici

1. L'occupazione per la sosta in aree e/o parcheggi pubblici potrà essere consentita nelle sole seguenti zone:
PIENZA:
- Gratuitamente in Via Giorgio Santi, Via Gino Severini, Via don Sergio Sini.
- A pagamento secondo le tariffe in vigore in Via Circonvallazione, Piazza Dante Alighieri, Parcheggio Comunale Foro Boario.
MONTICCHIELLO: Gratuitamente nel Parcheggio Comunale.
2. In caso di occupazione superiore alle 24 ore sarà necessaria una deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale.

Articolo 36- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Municipale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37- Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;

- d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
 7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. L'Ufficio Protocollo assegna le domande di occupazione, sia permanenti che temporanee, all'Ufficio Polizia Municipale, per l'istruttoria, la definizione delle stesse e l'esame preliminare della regolarità e di tutti gli elementi richiesti. Dopo tale verifica, il suddetto Ufficio provvede all'acquisizione degli specifici pareri/autorizzazioni di competenza.
2. Nel caso in cui ricorra l'ambito di applicazione del DPR 447/1998, le domande vanno inviate allo Sportello Unico delle Attività Produttive; il termine massimo per il rilascio è 5 giorni prima del giorno fissato per la conclusione del procedimento SUAP.
3. L'atto di concessione e/o autorizzazione deve contenere ubicazione, tipologia e durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso e le altre condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione in relazione alle diverse tipologie di occupazione.
4. Il Funzionario Responsabile dovrà esprimersi in ordine al rilascio o al diniego della concessione e/o autorizzazione per le occupazioni entro i termini stabiliti dal presente Regolamento, salvo quanto diversamente disposto in altri atti regolamentari.
5. La concessione o autorizzazione viene sempre accordata:
 - a) a termine;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti o accertati a seguito di controlli esperiti dai competenti uffici comunali;
 - d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse.
6. Il Funzionario Responsabile rilascia l'atto di autorizzazione o di concessione previo adempimento dei seguenti obblighi:
 - a) versamento delle spese di istruttoria, se dovute;
 - b) versamento del deposito cauzionale, se dovuto, determinato dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione e a garanzia di eventuali danni, come determinato dal presente Regolamento. La restituzione della cauzione alla conclusione dell'occupazione, senza interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento ed al sopralluogo di verifica da parte dell'UTC della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni;
 - c) versamento del canone, se dovuto.
7. Nell'ipotesi che la domanda risulti incompleta o il Servizio competente al rilascio del provvedimento ravvisi la necessità di integrazioni particolari, l'ufficio medesimo inviterà il richiedente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad integrare gli elementi necessari entro il congruo termine di giorni 15 (quindici).

8. In tale situazione il termine previsto per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di protocollo di quanto richiesto;
8. - bis. In ogni caso l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico.
9. Nel caso in cui il richiedente non ottemperi all'integrazione entro il termine previsto, tale inerzia sarà intesa come rinuncia all'occupazione e la relativa domanda sarà archiviata.
10. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
11. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti tributari e patrimoniali.

Articolo 39- Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 40- Durata dell'occupazione

1. I provvedimenti di concessione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche hanno validità fino al 31 dicembre del terzo anno dalla data di rilascio, qualora non intervenga provvedimento di modifica, sospensione, revoca da parte dell'Amministrazione Comunale, oppure comunicazione di disdetta da parte del contribuente, da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza.
2. L'eventuale richiesta di rinnovo e la successiva concessione saranno subordinate ai limiti occupazionali previsti nel presente regolamento, tenuto conto delle percentuali spettanti ad eventuali nuovi esercizi aventi diritto all'occupazione.

Articolo 41- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44- Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie:

CATEGORIA I ^

- Interno cerchia muraria
- Interno cerchia muraria Monticchiello

CATEGORIA II ^

- Pienza: zona esterna alla cerchia muraria
- Monticchiello: zona esterna alla cerchia muraria
- Castello di Spedaletto
- Castelluccio di Pienza – La Foce
- Sant’Anna in Camprena
- Palazzo Massaini

CATEGORIA III ^

Tutte le zone del territorio comunale con esclusione di quelle incluse nelle Categorie I ^ e II ^

2. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^ categoria. La tariffa per le strade di 3^ categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^ categoria.
4. Non è mai ammessa la concessione permanente e temporanea di suolo pubblico alle attività di somministrazione alimenti e bevande nei giardini pubblici con monumenti, in Via del Balzello, in Piazza Pio II, Piazza Porta Sant’Agata, Via delle Mura e in tutto Corso Rossellino, escluso laddove la larghezza dello stesso superi la misura di m. 5,80; oltre i suddetti m. 5,80 è concessa un’occupazione in adiacenza fino ad una distanza massima di 3m. Sono escluse le concessioni richieste e patrocinate dalla Giunta Comunale per eventi di interesse collettivo.

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE

SUOLO (a mq)

CHIOSCHI, DISTRIBUTORI AUTOMATICI	1,30
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	1,30
SOTTOSUOLO (cavi, condutture e simili)	vedi artt. 48, c. 5 e 52, c. 3
ACCESI A RASO (con cartello)	0,95
ATTIVITA’ EDILIZIA	0,50
SPETTACOLI VIAGGIANTI	0,50
MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI, RELIGIOSE E SPORTIVE	0,60
AREE MERCATALI	0,80
ESPOSIZIONE ESTERNA MERCI	1,10
INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI INFISSI AL SUOLO	1,30
ARTISTI DI STRADA	0,50
RIPRESE FILMATE, FOTOGRAFICHE E SIMILI	1,50
COMMERCIO SU SUOLO PUBBLICO DI PRODUTTORI AGRICOLI LOCALI	0,50
SPAZI SOVRASTANTI IL SUOLO PURCHE’ NON VI SIANO APPOGGI AL SUOLO	0,80

5. La misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annua e/o giornaliera per il coefficiente moltiplicatore di cui sopra e tenendo conto delle agevolazioni ed esenzioni di cui ai successivi artt. 52 e 53 del presente Regolamento e della diversa classificazione delle strade del Comune.

Articolo 47- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 48- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
4. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
5. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 48 Bis - Occupazione di suolo nei centri storici

1. Per le attività commerciali, artigianali e/o d'impresa, professionali e di servizi in genere è prevista la possibilità di effettuare occupazioni di suolo e spazi pubblici in modo temporaneo secondo le prescrizioni di cui al presente Regolamento.
2. Ai soli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è consentita l'occupazione permanente del suolo pubblico per lo svolgimento delle attività alle seguenti prescrizioni:
 - a) qualora si tratti di strade, ad occupazione concessa, la porzione su cui continuerà a svolgersi il traffico pedonale e veicolare non dovrà essere di larghezza inferiore a mt. 2,75 per le strade a senso unico e mt. 5,60 per le strade a doppio senso;
 - b) qualora si tratti di piazze, e larghi specificatamente denominati, l'occupazione di suolo pubblico è consentita fino ad un massimo del 50% della superficie totale;
 - c) nelle vie a solo traffico pedonale l'occupazione potrà essere concessa solo nel caso in cui resti disponibile ai pedoni una larghezza non inferiore a mt. 1,50. Nelle vie panoramiche, via del Casello e via Gozzante, e in quelle in cui insistano degli accessi, l'occupazione potrà essere concessa solo nel caso in cui resti disponibile ai pedoni una larghezza non inferiore a mt. 1,80;
 - e) ove il suolo concesso ricada frontalmente rispetto ad altra attività commerciale o ingresso di abitazione, deve essere garantito uno spazio libero o corridoio superiore di almeno mt. 1,50 all'apertura per ciascun lato, al fine di garantire un facile accesso;
 - f) nel caso di posizionamento di tavoli e sedie, questi dovranno essere dello stesso colore, in ferro (colore corten o antracite) oppure in legno, in armonia con il resto dell'arredo;
 - g) in nessun caso potrà essere rilasciata autorizzazione e/o concessione di suolo pubblico per una superficie maggiore di quella necessaria per l'apposizione di tavoli e sedie ed eventuali fioriere di delimitazione;
 - h) vengano rispettate le norme relative al decoro urbano, compatibilità ambientale, eco-sostenibilità, secondo quanto previsto dai Piani di Gestione dei Siti Unesco "Centro Storico di Pienza" e "Val d'Orcia".
 - i) Restando valide fino a scadenza o a diverse disposizioni comunali le autorizzazioni già rilasciate, il suolo pubblico può essere concesso solo in aderenza al perimetro del pubblico esercizio.

In casi eccezionali di oggettiva impossibilità a rispettare la norma di cui sopra, sarà possibile derogare alla stessa, ma, comunque, il punto più estremo del suolo concesso non potrà distare più di m. 15, in linea di calpestamento, dal centro dell'ingresso dell'esercizio.

3. L'area concessa potrà essere delimitata esclusivamente con fioriere, non fissate al suolo, tali da consentire una facile pulizia dello spazio sottostante.
4. E' fatto divieto di delimitare l'area concessa con materiali estranei all'ambito urbano di riferimento; i materiali usati per delimitare l'area dovranno essere di forme e colori consoni all'aspetto storico e architettonico della Città di Pienza e del centro storico di Monticchiello.
5. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante all'interno dei centri storici, come definiti nella "Categoria I ^", di Pienza e Monticchiello.
6. La concessione verrà rilasciata solo se e nella misura in cui ciò sia compatibile con altre prioritarie esigenze pubbliche.
7. In caso di chiusura dell'esercizio superiore a gg. 15 continuativi, tutti gli arredi esterni dovranno essere rimossi.
8. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di negare la concessione del suolo, con provvedimento motivato, in ordine a prevalenti interessi generali.

Articolo 48 Ter - Ripari esterni nei centri storici

1. Sono ammessi solo sistemi di riparo mobili del tipo "a ombrellone" che siano non del tipo da mare, senza scritte pubblicitarie ai quali è vietato aggiungere teli od altro.
2. Per gli esercizi che intendono provvedere alla sostituzione dei ripari esterni, non verrà applicata la maggiorazione del coefficiente moltiplicatore, relativamente all'anno di sostituzione degli stessi.
3. Nell'ambito dello stesso esercizio i ripari esterni devono essere della stessa tipologia e delle stesse dimensioni e non di tinte vistose.
- 3-bis Durante la realizzazione delle bancarelle per la Fiera del Cacio di Pienza, i venditori nel Corso Rossellino, nel caso in cui utilizzino ripari del tipo a ombrellone, questi dovranno essere di tinte non vistose.
4. L'installazione di ripari esterni, debitamente autorizzata, è consentita ai soli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in modo che non siano contrari all'armonia dell'ambiente, ed entro l'area di suolo pubblico loro concessa.
5. In caso di chiusura dell'esercizio superiore a giorni 15 continuativi, tutti i ripari esterni dovranno essere rimossi.
6. La loro installazione è comunque subordinata ad autorizzazione di cui al presente Regolamento e ai Regolamenti vigenti in materia.
7. Per le attività poste nel centro storico di Monticchiello, come delimitato dalla cinta muraria, e all'interno del sito UNESCO Centro Storico di Pienza, non è consentito l'utilizzo di tende retrattili secondo quanto stabilito dai Regolamenti vigenti in materia fino all'approvazione in Consiglio Comunale del Regolamento sugli Arredi Urbani, il quale normerà le possibili tipologie di ripari installabili e definirà le zone nelle quali potranno avvenire i posizionamenti.

Articolo 48 Quater - Occupazione del suolo pubblico con l'utilizzo di fioriere nei centri storici

1. E' autorizzata l'esposizione all'esterno delle attività commerciali ed esercizi pubblici di vasi in terracotta naturale o in ferro color Corten o Antracite, con fiori o piante esclusivamente naturali a scopo decorativo. Il tipo di piante e di contenitore devono essere intonati all'ambiente; i vasi quindi non debbono riportare né tramite stampa, né tramite etichette adesive o quant'altro, loghi o scritte a scopo pubblicitario o decorativo. Il tipo di piante e di contenitori inoltre non devono creare intralci ed inconvenienti per il traffico e la pulizia degli spazi del suolo pubblico ove sono collocati. E' autorizzata l'esposizione in numero di due vasi da collocarsi in corrispondenza degli stipiti delle porte di accesso e delle vetrine.
2. In ogni caso la sporgenza massima dei vasi o delle fioriere dal filo del muro non dovrà superare la misura di mt. 0,75 e l'altezza del vaso o fioriera non dovrà superare mt 1,00; per i negozi che insistono su Corso Rossellino e Piazza Pio II a Pienza e Via di Mezzo a Monticchiello la misura massima della sporgenza stabilita è pari a mt. 0,50 e l'altezza del vaso o fioriera non dovrà superare mt 1,00.
3. Se l'esposizione di più vasi o fioriere serve per delimitare uno spazio all'interno del quale viene svolta

una qualsiasi attività commerciale, si rende necessario il rilascio di concessione di suolo pubblico, così come prescritto dalle norme generali del presente regolamento, calcolando la superficie contenuta entro i limiti esterni di vasi e fioriere.

4. Per l'esposizione di più vasi e fioriere che serve a circoscrivere ed a salvaguardare il decoro di un'area o ad impedire il parcheggio selvaggio in determinati spazi del centro storico, senza che all'interno degli spazi stessi venga svolta alcun tipo di attività commerciale o che vi sia presente alcun tipo di installazione privata, fermo restando il fatto che non sussistano impedimenti alla viabilità, si rende necessaria la richiesta di concessione di suolo pubblico. La suddetta concessione è esclusa dal computo ai fini del calcolo del canone.
5. Resta inteso che nessun provvedimento è necessario per l'esposizione di piante o fiori sulle soglie o simili.

Articolo 48 Quinquies - Delimitazione dell'area di suolo pubblico, concessa agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, tramite punzonatura con termini in ottone (chiodi)

1. Le occupazioni permanenti, relative agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, dovranno essere delimitate attraverso l'apposizione, negli angoli di confine, di termini in ottone (chiodi), al fine di permettere un controllo agli organi competenti del rispetto dell'occupazione concessa.
2. Entro 120 giorni dal rilascio del titolo abilitativo, l'Ufficio competente, congiuntamente ad un Agente della Polizia Municipale e ad un addetto dell'Area Tecnica, tramite la manodopera di un operaio comunale, alla presenza del concessionario, provvederà, previa comunicazione, all'installazione dei termini in ottone (chiodi).

Articolo 48 Sexies - Occupazione di spazi ed aree pubbliche in presenza di riprese filmate, fotografiche e simili

1. Tutti coloro che intendono effettuare riprese filmate, fotografiche o simili sul territorio del Comune di Pienza devono essere in possesso dall'apposita concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche finalizzata a tale scopo rilasciata dal competente Ufficio di Polizia Municipale.
2. A tal fine le riprese di cui trattasi si distinguono come segue:
 - A. CATEGORIA SEMPLICE: A questa categoria appartengono le riprese che utilizzano una produzione inferiore a 5 (cinque) componenti anche con l'ausilio di attrezzatura leggera. Per tale categoria la tariffa del canone è riferita ad un'occupazione minima di mq.100 (cento), eventuali eccedenze verranno conteggiate con le modalità stabilite nel presente regolamento;
 - B. CATEGORIA ARTICOLATA: Rientrano invece in tale fattispecie le riprese effettuate con una produzione composta da più di 5 (cinque) persone, fermo restando l'appartenenza a tale categoria degli spot commerciali, indipendentemente dalla composizione della troupe e dal tipo di attrezzatura utilizzata. Per tale categoria la tariffa del canone è riferita ad un'occupazione minima di mq. 200 (duecento), eventuali eccedenze verranno conteggiate con le modalità stabilite nel presente regolamento.
3. In presenza di utilizzo di professionalità proprie dell'Ente le superfici minime delle suddette occupazioni si intendono maggiorate del 50%.
4. La domanda deve essere presentata almeno 7 giorni prima della data fissata per inizio delle riprese all'Ufficio Protocollo; nella richiesta dovranno essere specificate:
 - a) Soggetto richiedente (nome, cognome, CF e/o P.I, indirizzo e sede legale).
 - b) Descrizione dell'oggetto delle riprese filmate o fotografiche (campagna pubblicitaria, spot commerciali, ricerca scientifica, uso privato ecc.).
 - c) Dettaglio della produzione (n. delle persone coinvolte).
 - d) Luoghi esatti di svolgimento delle riprese.
 - e) Periodo di riprese.
 - f) Commercializzazione/Pubblicizzazione del prodotto su Canali Televisivi (Nomi) o Altro (Nomi).
5. Sono esenti dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, seppure oggetto di rilascio della concessione, quelle patrocinate, promosse o sostenute dall'Amministrazione Comunale e quelle effettuate senza concreta occupazione di suolo pubblico e con l'utilizzo esclusivo di attrezzatura leggera (telecamera a spalla, attrezzatura suono portatile) aventi, comunque, come finalità usi strettamente personali, amatoriali o realizzate da e per conto di soggetti aventi finalità educativo-didattiche senza fine di lucro.

Articolo 49- Passi carrabili

La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento¹.
3. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e quando non sia richiesto il rilascio di apposito cartello segnaletico per divieto di sosta sull'area antistante gli accessi medesimi.
4. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
5. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente;
6. Sono esenti gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap e i passi carrabili al servizio di abitazioni di residenti con all'interno della famiglia soggetti portatori di handicap.

Articolo 50- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1. legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale,

paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 51- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52- Agevolazioni

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti il suolo, purché non vi siano appoggi al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 20 per cento a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.
5. Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 53- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino

- dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- i) le occupazioni relative al rifacimento facciate graffite dei palazzi storici lungo corso Rossellino e centri storici del capoluogo e frazione;
 - j) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, promosse da soggetti che per statuto non conseguono scopo di lucro;
 - k) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
 - l) le vasche biologiche;
 - m) le tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
 - n) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - o) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
 - p) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
 - q) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
 - r) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - s) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - t) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
 - u) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
 - v) le occupazioni effettuate dalle riconosciute ONLUS (Legge n. 460/1997), ancorché effettuate da parte di sezioni locali per iniziative finalizzate al raggiungimento dei propri scopi sociali;
 - w) le occupazioni effettuate per manifestazioni o iniziative di carattere politico, sindacale, religioso, assistenziale e celebrative del tempo libero, non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a 24 ore;
 - x) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale e pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di infissi, pareti e coperture di durata non superiore ad una giornata;
 - y) le occupazioni per traslochi o per manutenzione del verde con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata complessiva non superiore alle dieci ore;
 - z) le occupazioni effettuate da ditte che hanno in appalto lavori commissionati dal Comune, limitatamente agli stessi ed alle aree interessate;
 - aa) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - bb) l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare;

Articolo 54- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone è versato in due rate di uguale importo, la prima con scadenza al 30 giugno e la seconda al 30 settembre.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito prima del ritiro della concessione, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Il versamento del canone deve essere effettuato tenendo conto delle prescrizioni contenute nell'art. 2-bis, del dl n. 193 del 2016.

4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento delle entrate.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi di legge.

Articolo 58- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi di legge.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice

della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 59- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 60– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 61- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile individuato dalla Giunta comunale.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 62- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche con delibera di C.C n.90 del 17/12/1999.

Articolo 63- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al

metro quadrato superiore.

Articolo 64- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione riportata in precedenza.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 65- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 66- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Municipale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 67- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 68- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 69- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per le entrate.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 70- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi di legge.

Articolo 71- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi di legge.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 69 del presente Regolamento.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle entrate.

Articolo 72- Attività di recupero

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

Articolo 73-Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti specifiche disposizioni contenute nei regolamenti comunali.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti per i vari settori richiamati.
4. Richiamata la normativa sulla libera concorrenza e l'interesse collettivo tutelabile al riguardo, attesa la necessità di garantire alle nuove attività di somministrazione alimenti e bevande in sede fissa, il diritto di utilizzare gli spazi pubblici, tutte le autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento scadranno inderogabilmente il 31/12/2022 con possibilità di rinnovo nei modi e nelle forme previste dal presente regolamento.

ALLEGATO 1

INDIVIDUAZIONE STRADE DI INTERESSE PANORAMICO

ART. 23 D. Lgs. 30.04.1992 n°285

e

DISPOSIZIONI SU INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI

ART. 1 Strade di Interesse Paesaggistico Europeo

In attuazione delle norme contenute nel P.T.C. approvato dal con Deliberazione C.P. n°109 del 20.10.2000, sono individuati "Tracciati di interesse paesistico europeo", i seguenti tratti viari:

- S.P.15 dal bivio Osteria Noci all'innesto della S.S. 146;
- S.P.18 dall'abitato di Pienza al bivio con la S.P.53;
- S.P.40 dalla Loc. La Foce al bivio S.P.53;
- S.P.53 dal bivio con la S.S:2 al bivio S.P.40;

- S.P.88 dal bivio con la S.P.18 alla Loc. Pianoia.

Lungo questi tratti di strada, se non espressamente vietato nei successivi articoli, sono consentite unicamente le insegne di esercizio e le preinsegne, se non altrimenti collocabili, preferibilmente raggruppate su un numero limitato di impianti pubblicitari oltre ovviamente alla segnaletica di legge di regolamentazione della circolazione.

Le insegne di esercizio e le preinsegne lungo ed in prossimità delle strade di interesse paesistico europeo sono consentite unicamente con le caratteristiche e dimensioni stabilite nei successivi artt. 5 e 6.

ART. 2 Strade di Interesse Panoramico Ambientale

In attuazione dell'art. 23 del D.Lgs 285 del 30.04.92 (N.C.S.) sono individuati i "Tratti di interesse panoramico ed ambientale" i seguenti tratti viari:

- S.P. 15, S.P. 18, S.P. 40, S.P. 53, S.P. 88 per l'intero tracciato di competenza comunale in quanto già tratti viari di Interesse Paesistico Europeo;

- *Tutte le Strade Comunali Extraurbane*, come individuate con Del. C.C. n° 99 del 30.12.1966 e successive integrazioni.

- *Tutte le Strade Vicinali di uso pubblico Extraurbane* come individuate con Del. C.C. n° 99 del 30.12.1966 e successive integrazioni;

- *Tutte le Strade Comunali Urbane* all'interno del vincolo paesaggistico (ex L. 1497/39) e/o paesistico (ex L. 431/85) di cui agli artt. 139 e 146 del D.Lgs. 490/99, o tangenti alla delimitazione.

Lungo questi tratti di strada, se non espressamente vietato nei successivi articoli, sono consentite unicamente le insegne di esercizio e le preinsegne, preferibilmente raggruppate su un numero limitato di impianti pubblicitari, oltre ovviamente alla segnaletica di legge di regolamentazione della circolazione.

Le insegne di esercizio e le preinsegne lungo ed in prossimità delle strade di interesse panoramico sono consentite unicamente con le caratteristiche e dimensioni stabilite nei successivi artt. 5 e 6.

ART. 3 Centri Storici

Nel centro storico di Monticchiello, come delimitato dalla cinta muraria, e all'interno del sito UNESCO Centro Storico di Pienza, sono consentite unicamente le insegne di esercizio con le caratteristiche e dimensioni stabilite nel successivo art. 5.

ART. 4 Centri Abitati e Territorio Comunale

Nel Centro Abitato di Pienza e Monticchiello, come definito dal Nuovo Codice della Strada, fermo restando quanto stabilito ai precedenti articoli, sono consentite unicamente le insegne di esercizio e le preinsegne, preferibilmente raggruppate su un numero limitato di impianti pubblicitari con le caratteristiche e dimensioni stabilite nei successivi artt. 5 e 6., oltre ovviamente alla segnaletica di legge di regolamentazione della circolazione.

Fuori del Centro Abitato di Pienza e Monticchiello, fermo restando quanto stabilito ai precedenti articoli, sono consentite unicamente le insegne di esercizio, le preinsegne, preferibilmente raggruppate su un numero limitato di impianti pubblicitari, ed i cartelli pubblicitari con le caratteristiche e dimensioni stabilite nei successivi artt. 5 e 6 e 7., oltre ovviamente alla segnaletica di legge di regolamentazione della circolazione.

ART. 5 Insegne di Esercizio

Le insegne devono essere realizzate con materiali e colori coerenti con il contesto urbano ed ambientale. - I materiali utilizzabili sono il ferro battuto, il legno, le terrecotte, il travertino, i metalli ed il vetro. - I colori, opachi o semilucidi, utilizzabili sono il nero, il grigio, l'avorio ed i

colori neutro terrosi.

Nei Centri Storici sono vietate le insegne luminose o illuminate; particolare deroghe potranno essere concesse ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande previa valutazione dell'impatto visivo del manufatto. – Le dimensioni delle insegne non potranno superare la superficie massima di mq. 1,00 e comunque dovranno essere proporzionate agli spazi del sito e/o immobile. – Lungo il Corso Il Rossellino e Via di Mezzo non sono ammesse insegne a bandiera. Nei Centri Abitati, fatta eccezione per i Centri Storici, sono consentite insegne eventualmente illuminate di dimensioni non superiori a mq. 1,00.

Fuori dei Centri Abitati, là dove non espressamente vietato dal presente regolamento, sono consentite le insegne illuminate di dimensione superiori a mq. 1,00.

ART. 6 Preinsegne

Le preinsegne, ove consentite, devono essere realizzate in materiali e colori coerenti con il contesto urbano ed ambientale. Sono comunque ammesse se realizzate in lamiera ma non luminose e/o illuminate. Sono consentite dimensioni non superiori a ml. 1,20 x 0,20.

ART. 7 Cartelli pubblicitari

I cartelli pubblicitari, ove consentiti, devono essere realizzate in materiali e colori coerenti con il contesto urbano ed ambientale. Sono comunque ammessi se realizzati in lamiera ma non luminosi e/o illuminati. Sono consentite dimensioni non superiori a mq. 2,00.

ART. 8 Norme Generali

L'esatta valutazione delle misure dei mezzi pubblicitari consentiti sarà effettuata in fase di istruttoria dell'istanza in relazione all'impatto visivo e collocazione degli stessi.

E' comunque vietata la collocazione di insegne di esercizio e cartelli pubblicitari sui tetti degli immobili.

Per quanto non espressamente specificato nelle presenti disposizioni trova applicazione il Nuovo Codice della Strada ed il presente regolamento.